

N. 1367/2010 V.G.

Cra n° 2157/2010



## TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Letto il ricorso presentato il 7.12.2010 da Cutri Maria Angela, Criseo Marianna e Fantò Pietro (a mezzo dell'avv. Giuseppe Cristiano con studio in Brancaleone) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2674 cod. civ., 113 bis disp. att. cod. civ. e 745 c.p.c.;

visti gli atti ad esso allegati;

sentito il Conservatore Delegato dott.ssa Margherita Denisi dell'Agenzia del Territorio/Ufficio Provinciale di Reggio Calabria e preso atto delle ragioni del rifiuto della trascrizione, meglio esposte nelle tre memorie dallo stesso prodotte (il 23 dicembre 2010), una per ciascuno dei ricorrenti, con allegata documentazione;

sciogliendo la riserva formulata il 23 dicembre 2010, si osserva quanto segue:

- contrariamente a quanto sostenuto dal suddetto Conservatore, va rilevata, innanzitutto, la legittimità (e proponibilità) del presente ricorso proposto al Presidente del Tribunale ex artt. 113 bis, comma 1, secondo inciso, del codice civile e 745 c.p.c.: invero, trattandosi nella specie di rifiuto della trascrizione del verbale di conciliazione in quanto titolo non idoneo alla trascrizione perché privo dei requisiti stabiliti dagli artt. 2657 e seguenti del codice civile, l'ipotesi che viene in esame è chiaramente quella di cui all'art. 2674 del codice civile (che non prevede alcuna possibilità di trascrizione con riserva) e, di conseguenza, il possibile rimedio è proprio quello indicato dall'art. 113 bis disp. att. cod. civ. (la soluzione della trascrizione con riserva è possibile, invece, a norma dell'art. 2674 bis del cod. civ., solo nell'ipotesi in cui il Conservatore ritenga di dover rifiutare il compimento della formalità richiestagli sussistendo "gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto" per ragioni diverse da quelle previste dall'art. 2674 del medesimo codice).
- Precedenti condotte dello stesso Conservatore Delegato, o di altri Conservatori, in relazione a casi analoghi a quelli sottoposti alle valutazioni di questo decidente con il ricorso in esame, ovviamente non possono comunque ritenersi vincolanti.
- Com'è ovvio non possono ritenersi vincolanti nemmeno le considerazioni espresse in *subiecta materia* dall'Avvocatura Generale dello Stato nel dedotto (e prodotto) parere del 20.7.2006

- n. 86062, perché nonostante l'autorevolezza della loro provenienza trattasi comunque di argomentazioni interpretative.
- Il verbale di conciliazione non costituisce titolo idoneo alla trascrizione, non essendo assolutamente assimilabile alla sentenza. Il verbale di conciliazione ex art. 185 c.p.c., sebbene redatto alla presenza del giudice e del cancelliere, è, infatti, sempre un atto negoziale delle parti alle quali la legge non attribuisce il potere di accertare (come al giudice) l'autenticità, per fini di tutela della fede pubblica, delle sottoscrizioni di una scrittura privata. Ed è comune principio interpretativo quello secondo cui l'accertamento giudiziale dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata cui fa riferimento l'art. 2657 del codice civile è solo e soltanto quello effettuato dal giudice con la sentenza, proprio in considerazione dell'interesse pubblico sotteso a detta norma (per la necessità di certezza relativamente ai trasferimenti di determinati beni). Del resto, com'è evidente, una conciliazione giudiziale anche se avviene innanzi al giudice è frutto del potere dispositivo delle parti e conserva in pieno natura negoziale tra di esse senza acquisire certo la natura di provvedimento giurisdizionale, di cui anzi impedisce la pronuncia per l'intervenuta conciliazione tra le stesse (gli effetti esecutivi di un verbale di conciliazione non sono tra l'altro del tutto assimilabili a quelli di una sentenza passata in giudicato, perché l'atto di composizione della lite è sempre soggetto alle sanzioni di nullità rilevabili d'ufficio -arg. Cass. Civ. n. 6333/1987-). In tutti i casi la Corte di Cassazione ha condivisibilmente avuto modo d'osservare che *"La disposizione dell'art. 2657, primo comma, cod. civ., secondo cui la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, ha carattere tassativo"* (Cass. Civ., Sez. I, n. 2033/1996 ed in linea anche Cass. Civ., Sez. II, n. 3674/1995).
  - E', dunque, infondato il ricorso in esame, risultando indebite le richieste trascrizioni dei titoli prodotti perché non rientranti tra quelli tassativamente elencati nell'art. 2657 del codice civile.
  - Avuto riguardo alle considerazioni fin qui svolte ed alle ragioni poste a sostegno del rifiuto delle formalità richieste, solo per ragioni di completezza può rilevarsi a questo punto che ai fini della trascrivibilità di un atto è comunque necessario che lo stesso non appaia nullo e che in relazione al bene oggetto del negozio intervenuto tra le parti sia possibile il trasferimento (in forma pubblica o privata) perché, per esempio, non vietato in base alle disposizioni degli artt. 17, 18 e 40 della legge n. 47/1985 e 46 del

D.P.R. 380/2001: la nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio ex art. 1421 Cod. civ., preclude la possibilità della trascrizione di esso (ed è nulla la stessa trascrizione eseguita in base a titolo invalido - arg. Cass. n. 848/1949-).

P.Q.M.

Rigetta il suddetto ricorso proposto da Cutri Maria Angela, Criseo Marianna e Fantò Pietro.

Adempimenti di rito a cura della Cancelleria, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 bis, ultimo comma, disp. att. cod. civ..

Reggio Calabria, lì 27 dicembre 2010.

Il Presidente della I Sez. Civile  
dott. Rodolfo Palermo

Depositato in cancelleria il

29-12-2010

Il Funzionario Giudiziario  
MIGLIACCIO Maria Elisabetta

V. 31/12/10  
Il Procuratore della Repubblica